

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 8 settembre 2023

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1^a Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- 2^a Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- 3^a Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
- 4^a Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- 5^a Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato**

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI	
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2023. Nomina del Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane e di due subcommisari. (23A04948).	Pag. 1
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2023. Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia. (23A04949).	Pag. 5
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2023. Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 6 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Provincia di Cuneo. (23A04950)	Pag. 6
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2023. Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Veneto. (23A04951)	Pag. 7
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2023. Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena. (23A04952)	Pag. 8
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2023. Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (23A04953)	Pag. 9



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2023.

Nomina del Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane e di due subcommissari.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

Vista la direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Vista, in particolare, la parte terza del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, contenente, tra l'altro, le norme di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche e di recepimento della citata direttiva n. 91/271/CEE del 21 maggio 1991;

Viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 luglio 2012 nella causa C-565/10, del 31 maggio 2018 nella causa C-251/17 (procedura di infrazione n. 2004/2034) e del 10 aprile 2014 nella causa C-85/13 (procedura di infrazione n. 2009/2034) che hanno condannato l'Italia per violazione della direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

Vista la procedura di infrazione n. 2014/2059 aperta dalla Commissione europea con lettera di messa in mora C(2014)1851, notificata all'Italia in data 31 marzo 2014, nonché il parere motivato del 26 marzo 2015, il successivo parere complementare del 17 maggio 2017 e il ricorso depositato dalla Commissione europea presso la Corte di giustizia dell'Unione europea il 15 luglio 2019 nella causa C 668/19;

Vista la procedura di infrazione n. 2017/2181 aperta dalla Commissione europea con lettera di messa in mora C(2018)4604, notificata all'Italia in data 19 luglio 2018, nonché il parere motivato del 25 luglio 2019;

Visti gli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di sottoposizione al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti amministrativi da parte dei funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati;


Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'art. 23-ter, recante disposizioni in materia di trattamenti economici;

Visto l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di giustizia europea in ordine alla direttiva n. 91/271/CEE, ha previsto la possibilità di attivare la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche attraverso la nomina di appositi commissari straordinari mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che ha stabilito che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i presidenti delle regioni interessate, è nominato un unico commissario straordinario del Governo per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sopra citate sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13), evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi, con conseguente cessazione dall'incarico, a decorrere dalla data di emanazione del decreto di nomina del predetto commissario unico, dei commissari straordinari nominati, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per l'adeguamento alle medesime sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13);

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 243 del 2016 che al primo periodo prevede che il commissario straordinario unico del Governo deve essere scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non siano in una situazione di conflitto di interessi; al secondo periodo dispone che il commissario resta in carica per un triennio e, nel caso in cui si tratti di dipendente pubblico, è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento applicabile; al terzo periodo sancisce che all'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario;

Visto, altresì, il comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge n. 243 del 2016 secondo cui al predetto commissario è



corrisposto esclusivamente un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, composto da una parte fissa e da una parte variabile in ragione dei risultati conseguiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2017, con il quale è stata disposta sia la nomina del prof. Enrico Rolle a commissario straordinario unico, per la durata di un triennio, fino al 25 aprile 2020, sia la cessazione dall'incarico dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014;

Visto l'art. 4-*septies*, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 secondo cui, al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al commissario unico, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 sono attribuiti i compiti di coordinamento per la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alla normativa dell'Unione europea e superare le suddette procedure di infrazione nonché tutte le procedure di infrazione relative alle medesime problematiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 2022, di ricognizione degli interventi per i quali il Commissario unico assume il ruolo di soggetto attuatore;

Visto, altresì, il comma 2 del medesimo art. 4-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con il quale è stata disposta la cessazione dalle funzioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, dei commissari straordinari, nominati ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014 ed ancora in carica;

Visto l'art. 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 che ha previsto, al fine di accelerare la progettazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2, del decreto-legge n. 243 del 2016, nonché degli ulteriori interventi previsti dall'art. 4-*septies* del decreto-legge n. 32 del 2019, la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, di un Commissario unico che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2017 il quale cessa dal proprio incarico alla data della nomina del nuovo Commissario unico;

Visto, altresì, il comma 7, del suddetto art. 5, del decreto-legge n. 111 del 2019 che, modificando l'art. 2, del decreto-legge n. 243 del 2016, ha previsto la possibilità

per il Commissario unico di avvalersi fino ad un massimo di due subcommissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico e per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3 dello stesso art. 2 del decreto-legge n. 243 del 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 10 giugno 2020, di nomina del prof. Maurizio Giugni, quale Commissario unico, e del Sen. Stefano Vaccari e dell'ing. Riccardo Costanza quali subcommissari, per la durata di un triennio;

Ritenuto, in ragione della portata e del numero degli interventi ancora da portare a compimento, di dover procedere alla nomina di un Commissario unico e di due subcommissari per fronteggiare con la massima tempestività gli interventi di collettamento, fognatura e depurazione necessari ad evitare l'aggravamento delle menzionate procedure di infrazione;

Vista la nota n. 1882 del 18 luglio 2023, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il sud, e le politiche di coesione e il PNRR ha trasmesso la proposta congiunta del Ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di nominare, quale Commissario unico, il prof. Fabio Fatuzzo e, quali subcommissari, l'avvocato Salvatore Cordaro e il dott. Antonino Daffinà;

Visti i *curricula* del prof. Fabio Fatuzzo, dell'avvocato Salvatore Cordaro e del dott. Antonino Daffinà dai quali si evince che gli stessi hanno caratteristiche personali e professionali idonee allo svolgimento dell'incarico in oggetto;

Considerato che dal *curriculum vitae* del prof. Fabio Fatuzzo risulta la comprovata esperienza gestionale e amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 243 del 2016 in quanto ha ricoperto cariche apicali nelle società per azioni che gestiscono il servizio idrico integrato, in particolare, dal 2013 al 2019 ha ricoperto il ruolo di direttore generale di Acoset S.p.a., acquedotto che fornisce il servizio idrico a venti paesi pedemontani della città di Catania, e dal 2019 è presidente del consiglio di amministrazione di Sidra S.p.a., acquedotto che fornisce il servizio idrico alla città di Catania; a tali esperienze si aggiungono le specifiche conoscenze della realtà territoriale acquisite nel corso di importanti incarichi nella gestione di beni e servizi pubblici presso enti territoriali della Regione Siciliana che lo rendono idoneo a ricoprire il ruolo di Commissario unico;

Ritenuto, inoltre, che l'avvocato Salvatore Cordaro, in virtù dei titoli professionali posseduti e delle pregresse esperienze lavorative, nelle quali ha svolto dal 2017 al 2022 il ruolo di assessore della Regione Siciliana al territorio e all'ambiente, e che pertanto ha maturato una significativa esperienza per le funzioni di subcommissario; inoltre, dal 2012 al 2017 è stato deputato della Regione



Siciliana e dal 2007 al 2018 vice sindaco del Comune di Palermo, maturando così l'esperienza gestionale e amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 243 del 2016 al fine di coadiuvare il Commissario unico;

Ritenuto, infine, che il dott. Antonino Daffinà sia in possesso delle capacità adeguate di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 243 del 2016, al fine di supportare il Commissario nelle attività amministrative e contabili, avuto riguardo alle sue competenze in materia di consulenza fiscale, societaria, amministrativa e tributaria, essendo stato revisore dei conti presso numerosi comuni dal 1997 al 2021;

Viste le dichiarazioni rese dal prof. Fabio Fatuzzo, dall'avvocato Salvatore Cordaro e dal dott. Antonino Daffinà, in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola;

Sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR per la nomina del Commissario unico e dei due subcommissari, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019, e dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 243 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2017;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, il Commissario unico subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2020 e, pertanto, subentra nei modi e nelle forme di legge nella contabilità speciale n. 6056 «COM STR UNI INT FOGN DL 243- 16» intestata al Commissario straordinario unico presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

Visto il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche» e, in particolare, l'art. 3, comma 7, ai sensi del quale restano fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuiti al Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Nomina del Commissario unico

1. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'art. 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 44, il prof. Fabio Fatuzzo è nominato Commissario unico, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

2. Il Commissario unico, di cui al comma 1, è nominato per un periodo di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto e subentra in tutte i rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere dal precedente Commissario unico, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 10 giugno 2020, che cessa dal proprio incarico a decorrere dalla data del presente decreto.

3. Ai sensi dell'art. 4-septies, comma 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico opera presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con sede presso il medesimo Ministero.

Art. 2.

Nomina di due subcommissari


1. Il dott. Antonino Daffinà e l'avvocato Salvatore Cordaro sono nominati, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, subcommissari con il compito di affiancare il Commissario unico di cui all'art. 1, comma 1, per lo svolgimento dei compiti assegnatigli sulla base di specifiche deleghe definite dal medesimo Commissario unico.

2. Con lo stesso procedimento previsto per la nomina, i subcommissari possono essere sostituiti o revocati.

Art. 3.

Compiti del Commissario unico

1. Il Commissario unico effettua gli interventi necessari sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue in relazione agli agglomerati oggetto delle condanne di cui alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 luglio 2012 nella causa C-565/10 e del 31 maggio 2018 nella causa C/251/17 (procedura di infrazione n. 2004/2034) e del 10 aprile 2014 nella causa C-85/13 (procedura di infrazione n. 2009/2034) non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli aggl-



merati oggetto delle procedure d'infrazione n. 2014/2059 e 2017/2181, i cui interventi sono individuati ai sensi del comma 4, dell'art. 4-*septies*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55, e ad altri eventuali agglomerati oggetto di ulteriori procedure di infrazione, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Commissione europea o dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli enti di Governo dell'ambito ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o, in mancanza di questi ultimi, alle regioni.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario unico di cui all'art. 1, comma 1, subentra nella contabilità speciale n. 6056 «COM STR UNI INT FOGN DL 243-16» intestata al Commissario straordinario unico presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

3. Entro trenta giorni dalla data di adozione del presente decreto, il Commissario unico predispone o adegua, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, un sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo di soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di importo inferiore ad un milione di euro, degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione in materia. Tale albo è trasmesso entro sessanta giorni dalla predisposizione, anche per posta elettronica certificata all'Autorità nazionale anticorruzione, per le verifiche di competenza.

4. Entro il 31 luglio 2023, il Commissario unico predispone un elenco, con relativo cronoprogramma, degli interventi da realizzare nel corso del primo anno di incarico, precisando per ciascun agglomerato, la documentazione progettuale e tecnica, le risorse finanziarie programmate e disponibili e le relative fonti. L'elenco, unitamente ai provvedimenti di deleghe ai subcommissari, è trasmesso al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche ai fini della fissazione degli obiettivi per il riconoscimento della parte variabile del compenso, ai sensi dell'art. 4 del presente decreto. La medesima previsione è osservata anche per i successivi anni ed il termine è fissato al 31 luglio di ciascun anno.

5. Il Commissario unico presenta annualmente, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, anche al fine di valutare il riconoscimento della parte variabile del compenso, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione sullo stato di attuazione degli interventi programmati e sulle criticità eventualmente riscontrate. La relazione è inviata dal medesimo Ministro alle Camere per l'inoltro alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

6. Al Commissario unico si applicano, inoltre, le previsioni di cui ai commi 2-*ter*, 4, 5 e 6 dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-*bis* e 7-*ter* dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

7. Entro trenta giorni dalla data di cessazione dall'incarico, il Commissario unico, di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza, con le difficoltà riscontrate nella esecuzione dei medesimi, e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, a valere sulla contabilità speciale a lui intestata e la documentazione progettuale e tecnica in suo possesso.

Art. 4.

Compenso


1. Al Commissario unico e ai subcommissari è corrisposto esclusivamente il compenso già determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, composto da una parte fissa e da una parte variabile in ragione dei risultati conseguiti. Gli oneri sono a carico del quadro economico degli interventi.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

Risorse umane e strumentali

1. Il Commissario unico al fine di assicurare il coordinamento delle attività finalizzate alla risoluzione del contenzioso comunitario concernente il trattamento delle acque reflue urbane, si avvale, altresì, ai sensi dell'art. 2, comma 9, del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, sulla base di apposite convenzioni, di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nelle aree di intervento, nonché del gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al personale del quale il Commissario si avvale può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.



Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2023

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato*
MANTOVANO

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2023

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2357

23A04948

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2023.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 28 AGOSTO 2023

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c) e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che dal 4 al 31 luglio 2023 il territorio della Regione Lombardia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi, caratterizzati da grandinate di forte intensità, sostenute raffiche di vento e quantitativi di precipitazioni localmente molto forti, hanno causato dissesti idrogeologici, esondazioni, allagamenti, caduta di alberature, l'interruzione di servizi essenziali, nonché danni ad edifici pubblici e privati e alle attività produttive;

Viste le note della Regione Lombardia del 25 luglio 2023 e del 4, 8 e 25 agosto 2023;

Considerato che sulla base della documentazione trasmessa dalla Regione Lombardia e delle interlocuzioni tecniche intercorse è stato possibile effettuare la valutazione speditiva di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, al fine di individuare le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di

soccorso e di assistenza alla popolazione e per la realizzazione degli interventi più urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Lombardia;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera c) e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 agosto 2023;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 9.430.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

